

ANPAL - Comunicato 27 febbraio 2017

Avviso pubblico sulla Sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione

Pubblicato l'Avviso sulla Sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione per consentire ai soggetti accreditati a livello nazionale e secondo i sistemi regionali di partecipare alla sperimentazione della misura di assegno di ricollocazione.

Sul portale è disponibile l'apposita procedura informatizzata per presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla sperimentazione.

Per ottenere assistenza nella risoluzione di eventuali problemi legati all'utilizzo del sistema è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo di posta elettronica info@anpal.gov.it o al numero 800.000.039.

Allegato

1. Premessa

L'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata assegno di ricollocazione, per i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L'assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di ottenere un servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 1/2017 definisce le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione e prevede l'avvio di una sperimentazione su una platea circoscritta di soggetti.

Allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell'Assegno di ricollocazione come politica attiva nazionale valida su tutto il territorio e nelle more del completamento di tutti gli applicativi per la messa a regime del sistema, il presente Avviso avvia una sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall'INPS.

Ai soggetti campionati è riconosciuto l'assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Il servizio ha le caratteristiche e segue le modalità di funzionamento previste dal documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione", approvato con delibera del CdA ANPAL n. 1/2017 e riportato in allegato al presente avviso.

2. Normativa di riferimento

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 215, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione;

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l'articolo 17;

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e l'art. 23 che introduce l'assegno di ricollocazione;

- Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 1/2017.

3. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si utilizzano le seguenti terminologie:

- a) AdR: Assegno di ricollocazione;
- b) Destinatario: la persona disoccupata cui è rilasciato l'assegno di ricollocazione;
- c) Soggetto erogatore: il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio da parte del servizio per l'impiego, pubblico o privato, prescelto dal destinatario per l'erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione;
- d) Sede operativa: la sede del soggetto erogatore prescelta dal destinatario per l'erogazione del servizio;
- e) Servizio di assistenza alla ricollocazione: il servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro fornito dal soggetto erogatore;
- f) Sistema informativo unitario: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del D.lgs. 150/2015.

4. I destinatari dell'assegno individuale di ricollocazione

Destinatario dell'assegno di ricollocazione di cui al presente Avviso è un campione di disoccupati percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi. Il campione, di circa 30.000 persone, è stato selezionato mediante procedura di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari individuato dall'INPS.

Alle persone che rientrano nel campione selezionato verrà inviata una comunicazione a mezzo posta, nonché un avviso via email o sms, nel caso in cui tali informazioni siano state rese in sede di presentazione della domanda di NASpI. L'ANPAL non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai destinatari che sia da imputare a disguidi telematici o alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del soggetto del cambiamento dei recapiti stessi. I potenziali destinatari potranno, inoltre, verificare, anche attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale nell'apposita pagina del sito dell'ANPAL, se il proprio nominativo risulta tra i soggetti campionati per la partecipazione all'iniziativa.

L'Assegno di ricollocazione va richiesto entro il periodo di fruizione della NASpI, con le seguenti modalità: le persone campionate selezionate potranno rivolgersi ai centri per l'impiego presso cui hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità o potranno accedere con le proprie credenziali al sito internet www.anpal.gov.it e seguire l'apposita procedura telematica di richiesta disponibile nella propria area riservata del portale. Qualora non già in possesso delle credenziali, i potenziali destinatari dovranno preventivamente registrarsi sul portale e richiedere le credenziali di accesso.

Le persone che risultino già impegnate in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate dalle Regioni e Province Autonome non potranno partecipare alla sperimentazione dell'Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell'erogazione della misura regionale.

Al contempo non potranno richiedere il rilascio dell'assegno di ricollocazione le persone coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico, quali corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo, tirocini extracurricolari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l'avvio di una attività di lavoro.

5. I soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione

Il Decreto Legislativo n. 150 del 2015 prevede che l'assegno di ricollocazione possa essere speso presso un centro per l'impiego o presso un soggetto accreditato, ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto n. 150.

Nelle more della piena attuazione dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, possono erogare l'assegno di ricollocazione:

- a) I centri per l'impiego (di seguito, CPI) selezionati dalle amministrazioni regionali competenti.

b) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale;

c) I soggetti accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale.

I CPI coinvolti in questa prima fase sperimentale saranno selezionati dalle amministrazioni regionali competenti, al fine di contemperare l'esigenza di non aggravare i compiti dei predetti uffici, attualmente in fase di riorganizzazione a seguito dell'implementazione delle disposizioni della legge n. 56/2014 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 con quella di garantire la loro partecipazione alla gestione dell'assegno di ricollocazione, quale misura di politica attiva nazionale. Le amministrazioni regionali competenti, nel selezionare i CPI, garantiranno un'adeguata copertura territoriale degli uffici coinvolti, per offrire ai soggetti destinatari dell'assegno di ricollocazione un servizio idoneo e quanto più capillare possibile sul territorio di riferimento.

I soggetti accreditati a livello nazionale e secondo i sistemi di accreditamento regionale possono partecipare alla gestione dei servizi collegati all'AdR a seguito della manifestazione di interesse e inserimento nel Sistema informativo unitario, che ne consentirà la relativa georeferenziazione.

5.1 Sportelli Temporanei Territoriali

Nelle Regioni considerate "meno sviluppate" o "in transizione", ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (CE) 1303/2013, (Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) è consentita la creazione di "Sportelli Temporanei Territoriali". I soggetti già accreditati a livello nazionale potranno erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione nelle Regioni sopra indicate, mediante sportelli territoriali temporanei, in cui dovranno garantire il servizio di ricevimento dell'utenza, l'erogazione dei servizi con postazioni attrezzate per l'accesso ai servizi telematici e la privacy degli utenti. Come nelle ipotesi di sedi condivise, dovranno essere indicati espressamente i dati relativi al soggetto giuridico di cui si intende utilizzare la sede, nonché il titolo in ragione del quale si ha la disponibilità della sede (a titolo esemplificativo, comodato, locazione, ecc.). Dovrà, altresì, essere rispettata la normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta ferma, inoltre, l'esclusiva responsabilità del soggetto accreditato in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi presso lo sportello territoriale temporaneo, che devono essere resi esclusivamente da personale, dotato di adeguate competenze professionali per svolgere attività di tutor, in forza al medesimo soggetto accreditato.

Con riferimento alle sedi temporanee si applicano le medesime procedure di inserimento a sistema previste in relazione alle sedi condivise, nell'ambito della procedura di accreditamento nazionale.

Per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, restano ferme, laddove esistenti, le discipline regionali in materia di sportelli territoriali temporanei.

5.2 Modalità per la manifestazione di interesse

Sul portale www.anpal.gov.it sarà disponibile la procedura informatizzata per consentire ai soggetti accreditati a livello nazionale nonché a quelli accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla sperimentazione.

Il soggetto accreditato, nel manifestare l'interesse alla partecipazione alla sperimentazione, identificherà, all'interno della specifica procedura informatizzata, le sedi operative ove si impegna a rendere disponibile il servizio di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro.

La possibilità, da parte del Destinatario, di selezionare la singola sede operativa è subordinata alla pianificazione sull'agenda, da parte della sede stessa, delle sue effettive disponibilità temporali. Le possibilità di presentare la manifestazione di interesse sarà disponibile mediante procedura "a sportello" con finestre temporali mensili, ciascuna con chiusura all'ultimo giorno del mese. La prima finestra temporale per la presentazione delle manifestazioni di interesse va dalla pubblicazione dell'Avviso sul portale www.anpal.gov.it fino all'ultimo giorno dello stesso mese.

Per ottenere assistenza nella risoluzione di eventuali problemi legati all'utilizzo del sistema è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo di posta elettronica info@anpal.gov.it o al numero 800.00.00.39.

6. Consuntivazione dell'attività svolta ed erogazione del contributo

Il soggetto erogatore è tenuto a consuntivare le attività realizzate nel periodo di riferimento, separatamente in due domande di rimborso: una relativa all'AdR con successo occupazionale e una relativa ai fee4services, in caso di insuccesso occupazionale. La consuntivazione delle attività avviene tramite il sistema informativo ANPAL.

La consuntivazione delle attività "AdR con successo occupazionale" avviene su base mensile; la consuntivazione dei "fee4services in caso di insuccesso occupazionale" avviene su base semestrale.

Per attività realizzata, in caso di assegno di ricollocazione con successo occupazionale, si intende l'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro entro i termini stabiliti e la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto, secondo quanto previsto dal documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione", approvato con delibera del CdA ANPAL n. 1/2017 e riportato in allegato al presente avviso. Nei paragrafi seguenti sono indicate le modalità con cui si generano le domande di rimborso sul portale ANPAL.

I servizi prestati nell'ambito del presente avviso verranno remunerati al soggetto erogatore cui fanno riferimento uno o più sedi operative.

I servizi prestati dai CPI verranno remunerati alla Regione di riferimento.

6.1 AdR con successo occupazionale

In caso di successo occupazionale, l'Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell'esito della profilazione secondo quanto definito nel punto 7.2 del documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione", approvato con delibera del CdA ANPAL n. 1/2017 e riportato in allegato al presente avviso.

Per i servizi erogati in caso di "successo occupazionale", il soggetto erogatore dovrà utilizzare l'apposita funzionalità del sistema informativo ANPAL per generare, con cadenza mensile, la domanda di rimborso secondo l'apposita procedura informatizzata. La domanda di rimborso includerà la somma dei corrispettivi relativi agli AdR con successo occupazionale realizzati.

Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto come di seguito:

- nel caso del contratto a tempo indeterminato in 4 ratei trimestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto;
- nel caso di contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi in 2 ratei semestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto;
- nel caso di contratto a termine di durata compresa tra 3 e 6 mesi (solo regioni meno sviluppate) in unica soluzione, alla stipula del contratto.

In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell'importo:

a) Regioni "meno sviluppate"

Cessazione anticipata

Tipologia di contratto	prima di 3 mesi	tra il 4° ed il 6° mese	tra il 7° e il 12° mese
contratto a tempo indeterminato	100%	75%	50%
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi	100%	50%	
contratto a termine di durata superiore o eguale a 3 mesi	100%		

b) Altre Regioni

Cessazione anticipata

Tipologia di contratto	prima di 6 mesi	tra il 7° e il 12° mese
contratto a tempo indeterminato	100%	50%
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi	100%	

Per ciascun destinatario del servizio, i soggetti competenti dovranno inoltre caricare sul portale ANPAL il "Programma di assistenza intensiva", firmato dal destinatario dell'AdR e dal soggetto erogatore.

I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che:

- la sede operativa del soggetto erogatore risieda in una delle 5 regioni "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);

- la sede di lavoro si trovi nel territorio di una delle medesime 5 regioni "meno sviluppate".

6.2 AdR in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale (Fee4Services)

Nei casi di mancato raggiungimento dell'esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di "assistenza intensiva alla ricollocazione" denominata Fee4Services, solo all'avverarsi di una percentuale "soglia minima" di successi occupazionali raggiunti nei 6 mesi precedenti.

Il valore massimo della Fee4Services è di € 106,50, corrispondente ad una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall'indice di profilazione. Per la determinazione del valore del Fee4Services è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Garanzia Giovani per l'orientamento specialistico, scheda 1-C.

Per i servizi erogati in caso di "fee4services con insuccesso occupazionale" il soggetto erogatore dovrà utilizzare l'apposita funzionalità del sistema informativo ANPAL per generare con cadenza semestrale la domanda di rimborso.

Per ciascun destinatario del servizio i soggetti competenti dovranno inoltre caricare sul portale ANPAL la seguente documentazione:

- Programma di assistenza intensiva, firmato dal destinatario dell'AdR e dal soggetto erogatore;

- Timesheet fee4service come da modello allegato (Allegato n. 1) per ciascun fee4services con insuccesso occupazionale, firmato dal destinatario e dall'operatore del soggetto erogatore.

Come previsto dal punto 7.3.2 del documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione", approvato con delibera del CdA ANPAL n. 1/2017 (e riportato in allegato al presente avviso), il Fee4services è riconosciuto solo al superamento, da parte della singola sede operativa, di una percentuale (soglia) minima di successi occupazionali raggiunti per ciascun territorio nei 6 mesi precedenti. La soglia limite per il riconoscimento del Fee4services è fissata ad un valore pari al 110% della percentuale di percettori di NASpI che, per provincia, si reimpiegano nell'intervallo di tempo tra i 5 e gli 11 mesi di fruizione della NASpI, secondo quanto desumibile dai dati INPS relativi al periodo temporale più recente disponibile. I valori sono riportati in tabella 1. Per le regioni meno sviluppate il requisito si considera raggiunto nel caso in cui le sedi operative insistenti nel territorio di una determinata provincia abbiano alternativamente superato uno dei seguenti valori:

a) la soglia minima generale, calcolata considerando al numeratore i soli successi occupazionali relativi a contratti di durata pari o superiore a 6 mesi e al denominatore il numero delle persone prese in carico;

b) la soglia minima specifica, calcolata considerando al numeratore anche i successi occupazionali relativi a contratti di durata pari o superiore a 3 mesi e al denominatore il numero delle persone prese in carico.

Tabella 1 - valori soglia per l'accesso al Fee4Services

Provincia	Percentuale di reimpieghi	di Percentuale di reimpieghi con contratti di almeno 3	Soglia minima per l'accesso	Soglia minima alternativa per le
------------------	----------------------------------	---	------------------------------------	---

	contratti almeno 6 mesi	di mesi (solo regioni meno sviluppate)	al fee4Services	regioni meno svilupate
PIEMONTE				
ALESSANDRIA	27,0%		29,6%	
ASTI	31,6%		34,8%	
BIELLA	29,7%		32,7%	
CUNEO	32,7%		36,0%	
NOVARA	33,2%		36,5%	
TORINO	24,9%		27,4%	
VERBANIA	38,8%		42,7%	
VERCELLI	32,2%		35,5%	
VALLE D'AOSTA				
AOSTA	36,6%		40,3%	
LIGURIA				
GENOVA	31,5%		34,6%	
IMPERIA	37,5%		41,3%	
LA SPEZIA	35,6%		39,2%	
SAVONA	32,8%		36,1%	
LOMBARDIA				
BERGAMO	31,9%		35,1%	

BRESCIA	33,0%	36,2%
COMO	34,3%	37,7%
CREMONA	31,3%	34,4%
LECCO	31,0%	34,1%
LODI	27,1%	29,8%
MANTOVA	28,0%	30,8%
MILANO	30,0%	33,0%
PAVIA	26,0%	28,6%
SONDRIO	28,1%	30,9%
VARESE	27,9%	30,7%
TRENTINO A. A.		
BOLZANO	31,3%	34,4%
TRENTO	37,1%	40,8%
VENETO		
BELLUNO	26,4%	29,0%
PADOVA	32,4%	35,6%
ROVIGO	30,4%	33,4%
TREVISO	28,4%	31,3%
VENEZIA	29,4%	32,4%

VERONA	36,5%	40,1%
VICENZA	32,5%	35,7%
FRIULI V.G.		
GORIZIA	33,4%	36,7%
PORDENONE	29,5%	32,5%
TRIESTE	30,4%	33,4%
UDINE	31,3%	34,5%
EMILIA ROMAGNA		
BOLOGNA	32,7%	36,0%
FERRARA	31,0%	34,1%
FORLI	26,5%	29,2%
MODENA	32,1%	35,4%
PARMA	29,0%	31,9%
PIACENZA	30,6%	33,7%
RAVENNA	25,9%	28,5%
REGGIO EMILIA	30,6%	33,6%
RIMINI	19,4%	21,4%
TOSCANA		
AREZZO	30,6%	33,7%

FIRENZE	31,7%	34,9%
GROSSETO	32,5%	35,8%
LIVORNO	30,6%	33,7%
LUCCA	27,8%	30,6%
MASSA CARRARA	24,5%	26,9%
PISA	28,1%	30,9%
PISTOIA	29,2%	32,2%
PRATO	30,9%	34,0%
SIENA	36,4%	40,1%
UMBRIA		
PERUGIA	29,9%	32,9%
TERNI	25,2%	27,8%
MARCHE		
ANCONA	27,8%	30,6%
ASCOLI PICENO	27,3%	30,0%
MACERATA	28,5%	31,4%
PESARO	27,3%	30,1%
LAZIO		
FROSINONE	26,7%	29,4%

LATINA	24,4%		26,8%	
RIETI	30,6%		33,6%	
ROMA	26,1%		28,7%	
VITERBO	29,1%		32,0%	
ABRUZZO				
CHIETI	26,1%		28,7%	
L'AQUILA	37,1%		40,8%	
PESCARA	24,9%		27,4%	
TERAMO	24,1%		26,5%	
MOLISE				
CAMPOBASSO	31,7%		34,9%	
ISERNIA	31,5%		34,7%	
CAMPANIA				
AVELLINO	34,7%	40,8%	38,2%	44,9%
BENEVENTO	31,1%	36,1%	34,3%	39,8%
CASERTA	32,9%	36,9%	36,2%	40,6%
NAPOLI	35,9%	42,6%	39,5%	46,9%
SALERNO	32,8%	39,6%	36,1%	43,6%
PUGLIA				
BARI	30,0%	36,6%	33,0%	40,2%

BRINDISI	25,7%	35,9%	28,2%	39,5%
FOGGIA	26,4%	33,8%	29,1%	37,2%
LECCE	26,1%	33,7%	28,7%	37,1%
TARANTO	26,3%	32,3%	29,0%	35,5%
BASILICATA				
MATERA	28,9%	34,7%	31,8%	38,1%
POTENZA	31,0%	37,0%	34,1%	40,7%
CALABRIA				
CATANZARO	24,8%	30,7%	27,3%	33,7%
COSENZA	29,6%	35,2%	32,6%	38,7%
CROTONE	25,1%	28,5%	27,6%	31,3%
REGGIO CALABRIA	29,8%	34,3%	32,8%	37,7%
VIBO VALENTIA	29,2%	37,6%	32,1%	41,3%
SICILIA				
AGRIGENTO	30,3%	37,3%	33,4%	41,0%
CALTANI SSETTA	25,4%	31,1%	27,9%	34,2%
CATANIA	28,4%	35,1%	31,2%	38,6%
ENNA	30,4%	36,3%	33,4%	39,9%
MESSINA	32,2%	40,1%	35,4%	44,1%

PALERMO	27,4%	33,4%	30,2%	36,8%
RAGUSA	28,8%	34,8%	31,7%	38,2%
SIRACUSA	24,7%	32,5%	27,2%	35,7%
TRAPANI	25,5%	31,4%	28,0%	34,6%
SARDEGNA				
CAGLIARI	23,3%		25,6%	
NUORO	25,1%		27,6%	
ORISTANO	25,1%		27,6%	
SASSARI	25,7%		28,3%	

Nota: Il calcolo è stato effettuato su dati forniti dall'INPS, Coordinamento generale statistico attuariale.

Se la percentuale risultante è uguale o superiore a quella fissata, allora la sede operativa vedrà riconosciuto tanti Fee4Service quanti sono gli AdR chiusi senza risultato occupazionale. Se la percentuale risultante è inferiore a quella fissata, allora la sede operativa ha diritto al riconoscimento dei soli AdR chiusi con successo occupazionale.

Ai fini del calcolo, che sarà effettuato per ciascuna sede operativa al termine del semestre successivo a quello di riferimento direttamente dal sistema informativo ANPAL, si rimanda alle regole fissate al punto 7.3 del documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione", approvato con delibera del CdA ANPAL n. 1/2017 e riportato in allegato al presente avviso.

7. Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle Domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

a) Controlli on desk - volti ad accertare la regolarità della realizzazione del servizio conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento:

- Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (relativamente a "AdR con successo occupazionale") attraverso il controllo della Comunicazione Obbligatoria e delle altre informazioni in possesso dell'Amministrazione;

- Verifica dell'effettivo raggiungimento della "soglia minima" per il riconoscimento del fee4services (relativamente a "fee4services con insuccesso occupazionale") attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e delle altre informazioni in possesso dell'Amministrazione;

b) Verifiche in loco a campione in itinere o ex post - mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l'effettivo svolgimento delle attività, l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

I soggetti erogatori coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo nazionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. L'ANPAL si riserva la facoltà di chiedere al soggetto erogatore ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti erogatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi

indicati dall'Amministrazione. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento nazionali, nonché dal presente Avviso. Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività, dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi preposti.

In tutti i casi in cui il l'ANPAL dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto erogatore potrà procedere al blocco dei successivi compensi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In caso di revoca dell'accreditamento saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento di revoca dello stesso; in caso di sospensione, invece, le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.

8. Erogazione del contributo

Con la dichiarazione di cui alla domanda di rimborso il soggetto erogatore assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Soggetto erogatore potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'esito definitivo dei controlli on desk effettuati sulla domanda di rimborso, per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell'attività di controllo. L'emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite dall'ANPAL.

L'Ufficio responsabile dei pagamenti è l'ANPAL.

9. Disponibilità delle risorse

Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa sperimentale di cui al presente avviso sono destinati € 32.000.000,00 a valere sul "Fondo per le politiche attive del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

In caso di esaurimento dei fondi, l'ANPAL potrà intervenire ad incrementare le risorse disponibili.

10. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale dell'ANPAL relativamente alle attività di cui al presente Avviso.

11. Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è reperibile in internet all'indirizzo del sito dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: info@anpal.gov.it.

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul sito dell'ANPAL.

Nelle more della piena operatività del sistema informativo, fermo restando quanto previsto dalla delibera n. 1/2017, l'ANPAL si riserva di effettuare future ed eventuali comunicazioni, relative alle modalità gestionali delle procedure.

12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati acquisiti in esecuzione del presente atto sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo per i quali vengono comunicati e alla realizzazione dell'intervento.

La raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati dall'ANPAL, con sede in Roma, via Fornovo 8, per il perseguimento delle suddette finalità, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all'iniziativa, l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi proposti.

I dati raccolti dall'ANPAL potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati all'art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ANPAL, quale Titolare del trattamento.

13. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Roma.

14. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si applicano le norme comunitarie e nazionali attualmente vigenti in materia.